



Tribunale di TERNI

(artt. 544 e segg., 549 C.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Terni composto da:
dott. MASSIMO ZANETTI – Presidente Est.
dott.ssa ROSSANA TAVERNA – Giudice
dott. MARCO DI TULLIO – Giudice

Alla pubblica udienza del 09/11/2017 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

MASTROIANNI SERGIO, nato ad Arpino (FR) il 1/1/1949, elett.te dom.to ex art. 161 cpp in ISOLA DEL LIRI via Beniamino Castaldi nr. 7;

Libero assente

IMPUTATO

Mastroianni Sergio (Hauslauer Helmut – Stofella Sandro – Antonelli Stefano) – posizioni stralciate.

a) Per il reato di cui all'art. 256, co. 1 lett. b) 4 e 5 D.L.vo 152/2006, 110 c.p. perché Mastroianni Sergio nella sua qualità di consulente ambientale, agendo in concorso con Helmut Hausler, Sandro Stofella e Stefano Antonelli, nelle rispettive qualità di Presidente del C.d.A., di amministratore delegato e di responsabile aziendale Prevenzione Protezione Ambiente della ditta Wieneberger Tacconi, recuperava rifiuti pericolosi (fanghi di cartiera e fanghi provenienti da processi di depurazione, contenenti notevoli quantità di oli minerali e metalli quali, tra gli altri, cobalto, zinco, boro, nichel, alluminio manganese) come non pericolosi. In Terni fino al novembre 2008.-

Mastroianni Sergio:

b) Del delitto di cui all'art. 260 D.L.vo 152/2006 perché, al fine di conseguire l'ingiusto profitto costituito dall'elevato guadagno ottenuto con le azioni di cui al capo a) dato il minor costo del trattamento di rifiuti pericolosi come non pericolosi, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative ed organizzate quali, attività di intermediazione tra aziende produttrici e aziende utilizzatrici, consulenze alle aziende produttrici, relazioni e rapporti con

N. 1022/17 Sent

N. 945/2013R.G.

N. 3831/11 R.G.N.R.
Trib. Perugia

N. _____ 3/S.G.

N. _____ Rep.

Depositata in Cancelleria
Il 22/11/2017

Il Cancelliere

Proposto Appello/Ric.
Cassazione

Il _____

Da _____

Il Cancelliere

Estratto cont.le notificato
il _____

Il Cancelliere

Comunicato al P.G. ex
art. 548 c.p.p.

Il _____

Il Cancelliere

Passata in cosa giudicata
Il _____

Il Cancelliere

Comunicazione ex art. 27-
28 disp.att. c.p.p. al P.M.

il _____

Redatta scheda casellario
Il _____

Comunicazione Autorità
di P.S. ex art. 160 TULPS
Il _____

Il Cancelliere

c) Del reato di cui all'art. 258, comma 4 D.L.vo 152/2006, in relazione all'art. 483 c.p., 61 nr. 2 c.p. perché, al fine di commettere i reati di cui ai capi a) e b) nella qualità di chimico titolare di laboratorio OSI, nella predisposizione del certificato 038.07.1558.ALR/014.GLX/08 del 12/2/2008 che accompagnava in data 19/6/2008 il trasporto del fango prodotto dalla cartiera Guardino forniva false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, omettendo di documentare, tra l'altro, la presenza di idrocarburi totali, sostanze pericolose, sulla scorta di analisi parziali ed incomplete.

In Terni fino al novembre 2008.-

d) Del reato di cui agli artt. 81 cpv, 61 n. 2 c.p., 258 comma 4 D.L.vo 152/06 in relazione all'art. 483 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere i reati di cui ai precedenti capi a) e b), nella qualità di chimico titolare del laboratorio OSI, nella predisposizione dei certificati n.394/082225ALR/075.GLX/08 e n.394/08.2225.A1.R/076.GLX/08, forniva false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, omettendo, sulla scorta di analisi parziali ed incomplete, di documentare la presenza di amianto, sostanza pericolosa.

In Frosinone il 8/8/2008.-

e) Del reato di cui agli artt.481, 61 n. 2 c.p. perché nella qualità di chimico responsabile del laboratorio OSI, al fine di commettere i reati di cui ai capi a) e b), attestava falsamente nel certificato analitico, richiesto da Muccitelli Ugo per società ECOVIE, la data del prelievo e la data delle analisi.

In Frosinone il 8/8/2008.-

f) Del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p. 256 comma 1 D.L.vo 152/06 per avere, con più azioni in esecuzione del medesimo disegno criminoso – agendo in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di Presidente del C.d.A. della Wieneberger Tacconi, di amministratore delegato e di responsabile aziendale Prevenzione Protezione e Ambiente, effettuato attività di recupero di rifiuti prodotti dalla ditta medesima senza essere in possesso della autorizzazione prevista dall'art.214 e 216 D.L.vo 152/06 ed esattamente:

- reimettendo le polveri provenienti dall'impianto di trattamento che precede il punto di emissione E9 nel ciclo di produzione senza eseguire la corretta procedura di smaltimento, polveri identificabili con codice CER101209* (rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi contenenti sostanze pericolose) e 101210 (rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi diversi da quelli di cui alla voce 101209) (voci a specchio);

- Utilizzando liquido costituito da acqua torbida con olio in sospensione nella vasca di bagnatura del laterizio nella quale quest'ultimo viene immerso per spegnere il carbonato di calcio presente, acqua e olio provenienti dall'essiccatore frigorifero e dal compressore per scarico della condensa e spurgo di olio del serbatoio separatore.

In Narni (TR) dall'inizio della attività dell'impresa accertato il 26/11/2007.-

Hauslauer Helmut – Stofella Sandro – Antonelli Stefano – posizioni stralciate

g) Omissis

h) Omissis

i) Omissis

j) Omissis

k) Omissis

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti concludono come da separato verbale.-

Svolgimento del Processo

Il 21.11.2007 la Polizia Forestale procedeva ad una ispezione presso lo stabilimento della Wienbergher di Terni riscontrando alcune irregolarità tecnico amministrative.

Al fine di approfondire la regolarità o meno della situazione anche sotto il profilo sostanziale, il P.M., dava incarico ad un proprio consulente (dott. Mastracci) di accertare la pericolosità o meno dei rifiuti trattati presso questo stabilimento e, all'esito delle indagini, nel corso delle quali venivano anche disposte intercettazioni telefoniche, i responsabili di tale società ma anche il sig. Mastroianni, che era il loro consulente ambientale, venivano indagati per una serie di reati in materia ambientale e per falso ideologico.

Per quanto qui interessa, va ricordato che, con decreto del GIP presso il Tribunale di Perugia del 6.12.2012, il sig. Mastroianni veniva rinviato a giudizio dinanzi a questo Tribunale per rispondere, quale consulente ambientale, dei reati descritti in rubrica consumati – secondo l'ipotesi accusatoria – fino al novembre 2008.

Il sig. Mastroianni compariva e negava decisamente ogni responsabilità tanto da dichiarare di voler rinunciare alla prescrizione pur di vedere accertata la propria innocenza.

Espletata l'istruttoria dibattimentale, nel corso della quale veniva anche disposta ed espletata perizia d'ufficio, alla udienza odierna P.M. e difensore dell'imputato hanno formulato ed illustrato le rispettive conclusioni; il Tribunale ha quindi deciso come in dispositivo.

Motivi della Decisione

In sintesi l'ipotesi accusatoria si basa su due elementi:

l'attività di consulenza ambientale svolta dal Mastroianni in favore della Wienbergher; la consapevole falsità delle attestazioni circa la natura e consistenza dei rifiuti trattati, dunque sulla loro non pericolosità, rilasciate dal Mastroianni al fine di concorrere in tutti i reati contestati.

Ora, sotto il profilo processuale, essendo pacifica in fatto l'attività prestata dal Mastroianni in qualità di consulente ambientale per la società Wienbergher, si tratta di valutare se sussista o meno la consapevole falsità delle attestazioni suddette, perché da ciò deriverebbe la prova anche della consumazione degli altri reati, non potendo avere la falsa attestazione della non pericolosità dei rifiuti che lo scopo di trattare impunemente rifiuti che a causa della loro pericolosità non avrebbero dovuto essere recuperati e trattati.

Il P.M. per sostenere l'accusa in giudizio nei confronti del Mastroianni, considerato che le intercettazioni telefoniche non hanno offerto elementi utili a carico di questi, si è basato esclusivamente sulle conclusioni del proprio consulente dott. Mastracci.



Per questa ragione, a fronte delle osservazioni contrarie della difesa, e dello stesso imputato, che essendo esperto del settore ha potuto formulare anche obiezioni tecniche, il Tribunale ha ritenuto indispensabile disporre perizia d'ufficio per accertare, nel contraddittorio delle parti ed in conformità al principio del giusto processo sancito dall'art. 111 della Costituzione della Repubblica, la pericolosità o meno dei campioni ancora disponibili o reperibili nel sito e comunque in base all'esame della documentazione allegata alla relazione del consulente tecnico del P.M., valutando in modo critico l'attendibilità o meno della relazione del consulente del P.M.”.

Ebbene queste le conclusioni dei periti incaricati dal Tribunale (dott. Mauro Sanna, dott. Ivo Pavan):

“I parametri di cui era stata prevista l'analisi nei diversi campioni erano di fatto "standard", cioè indipendenti dall'origine dei materiali, dalle caratterizzazioni relative presenti nella documentazione riguardante quel materiale e dall'impiego a cui tali materiali erano destinati' (pag. 124 della relazione peritale). Quindi, tutti i rifiuti analizzati avevano origine nota, come si ricava dai vari codici CER, con i quali erano contrassegnati, nonché dalle schede tecniche consegnate dai produttori del rifiuto nei vari stabilimenti di produzione.”

Secondo i periti, il Dott. Mastracci ometteva di fornire al laboratorio Pa.L.Mer. di cui si era avvalso per analizzare i campioni di rifiuto, le necessarie informazioni circa il ciclo di produzione del rifiuto medesimo. In ragione di questa anomalia addebitata al Dott. Mastracci, tale laboratorio, per l'effettuazione degli esami sui vari campioni oggetto di prelievo, utilizzava il criterio improntato al c.d. "principio di precauzione": "Tale modalità di espressione dei risultati adottati dal laboratorio Pa.L.Mer. si ritiene che fosse ispirata al principio di precauzione, cioè alla possibilità che il rifiuto contenga il composto più pericoloso esistente in cui possono essere presenti boro, alluminio, zinco e fosforo, ma non tiene conto né dei risultati analitici emersi sugli altri parametri chimici ricercati, né dell'origine del rifiuto" (pag. 128 della relazione).

Ed ancora, a pag. 123 dell'elaborato, i periti davano atto che il Dott. Mastracci, nella sua relazione, affermava che sarebbero stati evidenziati gli aspetti tecnici rilevati in fase di sopralluogo presso la fornace e presso i produttori del rifiuto. Regola di procedere che, poi, in effetti, veniva però disattesa dal Professionista.

In ossequio al predetto "principio della precauzione", il laboratorio Pa.L.Mer. – sempre secondo i periti- addiveniva a risultati non attendibili, paradossali e scientificamente noi validi: "Nel caso in esame la metodologia adottata dal

2

laboratorio Pa.L.Mer. porta però ad una conclusione paradossale, infatti ipotizzare la presenza di tricloruro di boro... omissis... non risulta logico, né scientificamente valido " (pag. 129 della relazione).

I periti spiegavano che: "Un primo momento è quello analitico in cui ci si limita ad effettuare le determinazioni analitiche dei diversi parametri Per quanto riguarda il secondo momento, riguardante le considerazioni relative ai campioni sopra detti che hanno portato alla classificazione del rifiuto come pericoloso, esse sono state frutto di ipotesi e non di indagine chimica" (pagg. 130-131 della relazione).


In definitiva, per i periti nominati dal Tribunale, l'errato metodo di approccio del Dott. Mastracci influenzava in maniera decisiva le indagini, giungendo ad alterare il loro esito. I Periti affermano che: "I rapporti di analisi del laboratorio Pa.L.Mer. siano da considerare carenti ai fini di individuare le sostanze pericolose presenti (pag. 131 della relazione).

Ed ancora (pag. 132 della relazione): "In conclusione il Consulente Tecnico del Pubblico Ministero, almeno per i campioni sopra elencati, non ha risposto indicando come richiesto nel quesito quali fossero le sostanze pericolose presenti ma sulla base dei componenti specifici analiticamente riscontrati, ha ipotizzato, applicando il principio di precauzione, quelli più pericolosi in astratto potevano essere presenti; della loro effettiva presenza non viene però portata alcuna concreta prova analitica".

I periti terminano la relazione escludendo che i campioni, all'interno dei quali il CT del PM andava a ricercare la eventuale presenza di idrocarburi, dovessero essere annoverati tra i rifiuti di tipo pericoloso: "Non appare perciò giustificato quanto riportato nella consulenza dal Consulente del Pubblico Ministero in relazione alla classificazione come pericolosi dei rifiuti di cui ai campioni prelevati presso La Cartiera Reno dei Medici, presso la cartiera di Guarcino e presso il Consorzio Torrente Pescia" (pag. 135 della relazione).

Le conclusioni della relazione sono state totalmente confermate all'udienza del 14.03.2017.

In particolare il dott Sanna così si è espresso: "Facendo questo lavoro, diciamo che è tutto sbagliato ... queste sostanze che lui ha elaborato... erano sostanze del tutto teoriche"; "...Ha fatto un discorso teorico che dal punto di vista scientifico non aveva nessuna base".



3

Il Collegio ritiene di poter fare proprie le conclusioni alle quali sono pervenuti i periti incaricati, in considerazione della fiducia riposta nella loro professionalità ed esperienza ma anche per la obbiettività degli elementi posti a fondamento della loro indagine e per la logicità delle argomentazioni esposte per illustrarle. In definitiva le conclusioni alle quali era pervenuto il consulente del P.M. erano elaborazioni astratte che non tenevano conto del fatto che dei rifiuti analizzati dal dott. Mastroianni era nota la provenienza certificata nei formulari compilati dalle aziende produttrici (questa circostanza è pacifica ma comunque risulta dalla documentazione in atti come pure dalle deposizioni rese dalla dott. Pernazza, e dal dott. Antonelli) e che, pertanto, nel caso concreto non ci si doveva attenere ad un astratto criterio di precauzione generale ma occorre valutare la pericolosità alle luce dei dati concreti già disponibili.

Che i rifiuti analizzati non fossero pericolosi risulta peraltro anche da quanto riferito dalla dott.ssa Peirone dell'ARPA all'udienza del 16.2.2016, in quanto alla domanda della difesa "in base alle analisi da lei fatte per ARPA Umbria quei campioni di rifiuti sono risultati non essere pericolosi" essa ha risposto "sì".

In definitiva, poiché l'elemento di prova posto a fondamento della ipotesi accusatoria, gli accertamenti del C.T. del P.M. dott. Mastracci, è risultato inattendibile, l'imputato deve essere assolto con ampia formula da tutti i reati contestati.

P.Q.M.

Il Tribunale di Terni – Sez. Penale

Visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve Mastroianni Sergio dai reati ascritti in rubrica perché il fatto non sussiste;

visto l'art. 544, 3° comma, c.p.p.,

indica in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione.

Terni 9.11.2017

Il Presidente estensore
(dott. Massimo Zanetti)

